

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 42

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Enrico Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 novembre 2020, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2020, dove ha acquisito il n. 16 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 dicembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 dicembre 2020, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 16, d’iniziativa della Giunta regionale, è volto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 73 (lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 118/2011. Le posizioni debitorie considerate, oggetto di attestazione nel corso del 2019 e 2020 come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti, possono ricondursi a fattispecie tra loro distinte e differenti, provenienti da attività svolte dalle Strutture territoriali, Unità Organizzative Geni Civili, incardinate nella Direzione Difesa del Suolo.

Si descrivono di seguito le fattispecie che hanno dato luogo alle posizioni debitorie.

Con riferimento alle posizioni debitorie riconducibili ad interventi realizzati a cura del Genio Civile di Belluno rileva che si tratta di una integrazione rispetto a quanto già riconosciuto legittimamente quale debito fuori bilancio con LR 19/2017 (ex PDL n. 236 presentato dalla Giunta regionale) che prevedeva la liquidazione ai medesimi soggetti beneficiari di un importo inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto; l'esatto ammontare è stato utilmente conteggiato solo in sede di approvazione degli elaborati di contabilità finale nel mese di febbraio del corrente anno, con conseguente possibilità di addivenire, solo in tale epoca, alla differenza ancora dovuta a favore delle Ditte quale saldo dei lavori eseguiti.

Le posizioni debitorie evidenziate riconducibili ad interventi realizzati a cura del Genio Civile di Padova si riferiscono ad attività la cui copertura finanziaria era stata originariamente prevista da appositi impegni di spesa: tuttavia le disponibilità residue presenti in bilancio sono state oggetto di eliminazione in occasione delle attività di ricognizione della sussistenza/insussistenza di debiti (anno 2014). Permanendo comunque il diritto al credito da parte dei soggetti individuati, ne è stata attestata l'esigibilità.

Infine, alcune posizioni debitorie riguardano i c.d. “Servizi di Piena” (anni 2014, 2015 e primo semestre 2016), svolti dal Genio Civile di Treviso. Tale attività risulta necessaria e obbligatoria in occasione degli eventi di piena dei corsi d'acqua e consiste nella manovra dei manufatti di regolazione finalizzata a prevenire fenomeni esondativi mediante il controllo dei deflussi.

Da un controllo effettuato a cura delle Strutture periferiche, tutte le posizioni debitorie riepilogate risultano ancora dovute e non prescritte.

Alla presente relazione si unisce un prospetto riepilogativo che evidenzia in dettaglio gli importi dovuti, i soggetti aventi diritto, l'oggetto del debito nonché i rispettivi titoli.

In data 23 novembre 2020 il progetto di legge è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione.

Nella seduta del 9 dicembre 2020 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto.

Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (140)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 vedasi nota all'articolo 1

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo